

SCOPO

La procedura sotto riportata si pone l'obiettivo di un approccio armonizzato riguardo l'interpretazione e l'applicazione della procedura specifica dei controlli rafforzati stabilita all'articolo 24 della Direttiva 97/78/CE ed all'articolo 30 della Direttiva 96/23/CE (relativa al monitoraggio di talune sostanze e residui negli animali e nei prodotti di origine animale) in applicazione delle indicazioni fornite dalla Commissione.

Le indicazioni sotto riportate sono tratte dal documento SANCO/11255/2012 “GENERAL GUIDANCE ON IMPLEMENTATION AND INTERPRETATION OF ARTICLE 24 OF COUNCIL DIRECTIVE 97/78/EC – RE-ENFORCED CHECKS”

(http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/animalbyproducts/guidance_article_24_1125_5_2012_en.pdf)

Alla luce della nuova impostazione e gestione dei programmi di controllo rafforzato introdotti dalla Commissione, assume rilevanza una puntualizzazione sull'applicazione dei controlli in applicazione dell'articolo 20 della Direttiva 97/78/CE, di seguito indicata come “procedura di controllo su sospetto”.

DEFINIZIONI

Importazione: rilascio di un prodotto per la libera circolazione o l'intenzione di rilascio di mangime o alimenti nel territorio UE/EEA, tenendo conto quanto stabilito anche dall'accordo fra UE e Confederazione Svizzera.

Infrazioni gravi o infrazioni ripetute: notifiche effettuate da uno SM tramite il RASFF, che indicano un rischio serio o il ripetersi di un problema ricorrente riscontrati durante il controllo veterinario presso un PIF o nel corso di controlli all'interno del mercato nell'Unione e ripetute infrazioni amministrative o di altro tipo.

Origine: l'origine sarà di norma lo stabilimento d'origine del prodotto nel Paese Terzo indicato nella notifica RASFF. In talune circostanze qualora la notifica riguardi la possibile contaminazione di aree più vaste, l'origine sarà invece da considerare la regione coinvolta o l'intero Paese, analogamente a quanto si applicherà per alcune infrazioni di altra natura (inerenti la certificazione, ad esempio)

Categorie di prodotti: le categorie verranno indicate utilizzando le indicazioni della Nomenclatura Combinata presenti in TRACES, consultabili tramite il link

http://circa.europa.eu/Public/irc/sanco/tracesinfo/library?l=/manuals/traces_2012_enpdf/EN_1.0_&a=d

ML- Maximum Level- Tenore massimo di contaminanti come definiti nel Regolamento (CE) N. 1881/2006

MRL- Maximum Residue Limits- **Limite** Massimo di Residui per sostanze farmacologicamente attive come definite nel Regolamento (CE) N. 470/2009

MRL -Maximum Residue Level- **Livelli** Massimi di Residui per residui di pesticidi, come definiti nel Regolamento (CE) N. 396/2005

MRPL Minimum Required Performance Limit come definito nella Decisione 2002/657/CE

RPA Reference Point of Action – Valori di riferimento per l'intervento, come definiti negli Articoli 18 e 19 del Regolamento (CE) N. 470/2009

PREMESSA

Il RASFF costituisce una rete per lo scambio di informazioni relative ad un rischio diretto o indiretto che possa derivare da alimenti o mangimi e l'**articolo 24** della Direttiva 97/78/CE stabilisce i principi generali per il rafforzamento dei controlli a seguito di una notifica RASFF, ma non fornisce elementi sufficienti né dettagliati per un approccio armonizzato.

L'**articolo 20** della stessa Direttiva stabilisce che l'Autorità Competente esegua tutti controlli ritenuti necessari su partite che si sospetta non siano conformi ai requisiti comunitari o se sussiste qualche dubbio in proposito. In tale circostanza la partita deve essere mantenuta sotto vigilanza del PIF sino all'ottenimento dei risultati.

L'articolo 30 della Direttiva 96/23/CE stabilisce il controllo rafforzato in relazione al riscontro di residui non consentiti in animali o prodotti e qualora vengano notificati riscontri oltre gli MRL di sostanze farmacologicamente attive e pesticidi o vengano evidenziati contaminanti oltre gli ML.

Analoghe procedure sono da applicare qualora si riscontrino residui di una sostanza per la quale sono stati stabiliti MRPL (Minimum Required Performance Limit) come da Decisione 2002/657/CE (cloramfenicolo, nitrofurani etc); in applicazione della Decisione 2005/34/CE gli MRPL per tali sostanze possono essere utilizzati come RPA (Reference Point of Action).

Le indicazioni fornite per l'applicazione dell'articolo 24 della Direttiva 97/78/CE devono essere considerate applicabili anche a quanto stabilito dall'articolo 30 della direttiva 96/23/CE.

La nuova procedura si applica sulle partite che sono poste in rafforzamento dei controlli a far data dal 2012. Sulle partite precedentemente soggette a tale provvedimento sulla base di disposizioni o prassi nazionali, la Commissione non interviene direttamente, ma lascia ai singoli SM la gestione. Per l'Italia, poiché viene considerata ancora in vigore la disposizione che limita la validità ai 6 mesi successivi alla notifica, si considerano decadute tutte le misure di controllo rafforzato nazionali a far data dal 30 giugno 2012, ove non diversamente disposto da disposizioni specifiche emanate dal competente Ufficio di Coordinamento.

INDICAZIONI SUI CONTROLLI RAFFORZATI

Il controllo rafforzato viene deciso a seguito della notifica, da parte di uno SM di serie o ripetute infrazioni della legislazione comunitaria armonizzata, solo dopo che è stato confermato dalla Commissione ed inserito nella apposita sezione del sistema TRACES.

1. Il programma di controllo rafforzato sarà di norma applicato alle partite che provengono dallo stesso stabilimento d'origine oggetto della notifica di non conformità.

Una notifica relativa a contaminazione microbiologica, ad esempio, deriva da una non corretta gestione dell'igiene della produzione e quindi tutti i prodotti che provengano dallo stabilimento dovranno essere sottoposti al rafforzamento dei controlli, indipendentemente dalla tipologia di prodotto indicata nella notifica originale.

In altri casi la notifica può essere specifica per un determinato prodotto o una specie ittica, qualora ad esempio sia correlata al riscontro di residui o contaminanti.

Può invece accadere che il programma di controllo rafforzato sia da applicare all'intera regione d'origine o all'intero territorio del Paese Terzo coinvolto.

2. I campioni destinati alla ricerca ed allo sviluppo sono esclusi dai controlli veterinari stabilito dalla Direttiva 97/78/CE e quindi dal regime di rafforzamento dei controlli.

I campioni commerciali e quelli destinati ad esposizione (articolo 17 Reg (CE) N. 1069/2009 e 28 del Reg (UE) N. 142/2012) sono invece da sottoporre a controllo presso i PIF ma, qualora il risultato del controllo sia sfavorevole, non possono dare origine al rafforzamento dei controlli poiché anche ad essi non si applica la Direttiva 97/78/CE.

3 Il rafforzamento dei controlli può derivare da riscontri analitici sfavorevoli su sottoprodotti di o.a. Qualora però il dato analitico sfavorevole sia relativo al riscontro di Salmonella o Enterobatteriacee in proteine animali trasformate, si applicano le disposizioni specifiche stabilite alla Sezione 2 del Capitolo 1 dell'Allegato XIV del Regolamento (EU) N.142/2011: il PIF coinvolto è tenuto ad eseguire sistematicamente il controllo analitico sulle successive analoghe partite in importazione sino all'ottenimento di 6 risultati favorevoli consecutivi, senza che venga formalizzato il rafforzamento dei controlli in TRACES.

Di fatto il controllo rafforzato non può essere stabilito autonomamente né dai PIF né dai singoli Punti di Contatto Nazionali RASFF: solo le partite che sono indicate in TRACES nell'apposita sezione a seguito di valutazione della Commissione, si debbono considerare in controllo rafforzato.

L'imposizione di controlli rafforzati ai sensi dell'articolo 24 della Direttiva 97/78/CE può essere effettuata solo **dopo che essi sono stati attivati dal sistema TRACES**.

Il computo dei controlli inizia da tale momento, indipendentemente dalla data di emissione della notifica che ha dato origine al rafforzamento dei controlli.

Quando viene stabilito il rafforzamento dei controlli, tutte le partite successive aventi la medesima origine saranno incluse nel programma. Qualora, a seguito dell'attivazione della procedura, le partite inviate risultino drasticamente **ridotte di dimensione** (espedito spesso usato per raggiungere più velocemente e con minori rischi e costi i 10 controlli favorevoli) il sistema TRACES analizzerà le dimensioni della partita in importazione: se le dimensioni sono comparabili con quelle della partita che ha dato origine al rafforzamento dei controlli, TRACES indicherà di procedere all'applicazione dell'articolo 24; se invece le dimensioni della partita risulteranno troppo ridotte, TRACES non le includerà nel programma di controllo rafforzato, ma invierà un messaggio informando il PIF che lo stabilimento d'origine è soggetto a rafforzamento dei controlli, ma che per le ridotte dimensioni della spedizione, la partita non può essere conteggiata nel numero dei controlli rafforzati.

La partita verrà comunque sottoposta a controllo completo, inclusi i controlli analitici, sulla base dell'articolo 20 della Direttiva 97/78/CE, trattenendo la piccola spedizione sino all'ottenimento dei risultati dei test eseguiti.

In caso di partita sottoposta al rafforzamento dei controlli, sulla spedizione devono essere eseguiti il controllo d'identità completo, il controllo fisico ed i controlli analitici pertinenti, correlati ai risultati sfavorevoli che hanno dato origine all'attivazione del rafforzamento dei controlli. Qualora la procedura sia stata attivata a seguito di ripetuti errori o imprecisioni di carattere amministrativo, i controlli saranno finalizzati all'esclusione di altri possibili rischi: non potranno essere applicati il solo controllo dei sigilli né la riduzione di frequenza di controllo materiale.

Qualora si debba escludere una partita dal programma dei controlli rafforzati (es. indicazione sull'etichetta di un ingrediente in precedenza omissso e che aveva determinato l'attivazione dei controlli stessi), il PIF deve richiedere alla Commissione Europea (Direttorato Sante-Traces) l'esclusione della partita dall'obbligo dei controlli rafforzati, modificando lo status del DVCE "in progress".

Il sistema TRACES conterà i controlli successivi all'attivazione della procedura di rafforzamento dei controlli.

Le 10 partite successive all'attivazione della procedura devono essere trattenute presso il PIF addebitando all'interessato al carico i costi relativi all'esecuzione di tutti i controlli.

Dopo che le prime 10 spedizioni sono state campionate, altre partite possono pervenire in UE prima che siano noti i risultati delle analisi condotte.

Queste partite (numeri da 11 – 30) verranno comunque trattenute presso i PIF sino a che non siano noti i risultati ottenuti sulle 10 partite campionate.

All'ottenimento dei 10 risultati favorevoli, le partite trattenute presso i PIF potranno essere rilasciate.

Qualora però l'interessato al carico delle partite da 11 a 30 voglia che le spedizioni vengano campionate senza attendere i risultati delle 10 partite sottoposte a controlli rafforzati, si può procedere ai sensi dell'articolo 20 della Direttiva 97/78/CE. I costi dei controlli saranno addebitati all'interessato al carico, ma questa opzione fornisce il vantaggio di abbreviare i tempi di attesa qualora una delle 10 partite analizzate a norma dell'articolo 24 dia un risultato sfavorevole.

Il computo nel sistema TRACES viene effettuato secondo lo schema generale sotto riportato:

1. A seguito dell'adozione della procedura di rafforzamento dei controlli, le prime 10 partite, analoghe a quella d'origine, dovranno essere trattenute al PIF e sottoposte ai controlli necessari. Anche le partite dalla 11esima alla 30esima che dovessero pervenire saranno trattenute presso i PIF in attesa dei risultati dei controlli effettuati sulle prime 10 partite.
2. TRACES inizia il conteggio delle partite quando il DVCE, validato dall'interessato al carico, è aperto per la prima volta dal PIF interessato; per la validazione della seconda parte del DVCE in TRACES comparirà un messaggio che informa che la partita è soggetta a controlli rafforzati; un link permetterà contemporaneamente di prendere visione del DVCE dal quale ha preso origine il provvedimento di rafforzamento dei controlli. Il messaggio includerà inoltre le informazioni relative allo status del programma nell'UE (quante partite sono state analizzate, quali risultati sono disponibili...)

3. Se è stato effettuato un controllo documentale, il DVCE verrà salvato “in progress”; se non viene effettuato il controllo documentale, il DVCE verrà chiuso ed alla sua riapertura TRACES ricalcolerà il numero di campioni e lo status del programma di controlli rafforzati.
4. Le partite verranno sottoposte ai controlli completi, inclusi i pertinenti controlli analitici, sino all’ottenimento dei 10 risultati favorevoli. Una volta ottenuti i risultati favorevoli di tutti i controlli effettuati, al partita può essere rilasciata.
5. Quando sono prelevati i campioni e questo viene indicato nel DVCE salvato “in progress”, viene aggiornato il numero delle partite analizzate.
6. TRACES fornirà anche alle competenti autorità degli SM e del Paese Terzo interessato il numero complessivo delle partite campionate e tutti i dati rilevanti.
7. In una sezione separata TRACES fornisce agli operatori economici una tabella dei programmi di rafforzamento dei controlli, con le seguenti indicazioni: prodotto, paese o regione d’origine, rischio che ha determinato l’adozione del rafforzamento dei controlli; N.B. non viene fornita agli operatori l’indicazione dello stabilimento d’origine.
8. Se vengono ottenuti 10 controlli favorevoli consecutivi, il programma viene liftato da TRACES.
9. Se vengono ottenuti uno o più risultati sfavorevoli, le partite coinvolte devono essere trattate in conformità dell’articolo 17 (2)(a) e (b) della Direttiva 97/78/CE e/o dell’ Articolo 21 del Reg. (EC) No 882/2004.
10. Qualora siano state sottoposte ad analisi le partite dalla 11° alla 30° e si ottenga un risultato favorevole, le partite possono essere rilasciate prima dell’ottenimento dei 10 risultati favorevoli sulle partite sottoposte a rafforzamento. Nel caso però in cui le partite dalla 11° alla 30° siano state campionate, non possono essere rilasciate prima che siano pervenuti i risultati favorevoli dei controlli eseguiti ai sensi dell’articolo 20 della Direttiva 97/78/CE.
11. Qualora durante l’esecuzione dei controlli rafforzati emerga un risultato sfavorevole, per esempio sulla sesta partita analizzata, la sequenza dei controlli rafforzati viene nuovamente azzerata e nuovamente iniziata. In totale la procedura potrà essere ripetuta per 3 sequenze di 10 partite successive; TRACES può conteggiare un massimo di 30 campioni prelevati ed i risultati ottenuti su di essi; il programma viene liftato solo se vengono ottenuti 10 controlli favorevoli consecutivi.
12. Qualora durante i controlli rafforzati per uno specifico esame di laboratorio, venga riscontrato un controllo d’identità sfavorevole che determini un rischio sanitario o una frode, verrà inviata una nuova notifica RASFF; il PIF eseguirà il controllo analitico previsto dal programma di rafforzamento dei controlli in vigore se è comunque possibile identificare lo stabilimento d’origine; un nuovo programma di rafforzamento dei controlli sullo stesso stabilimento in relazione al rischio riscontrato durante il controllo d’identità sfavorevole avrà inizio.
13. Se un risultato sfavorevole viene ottenuto prima della fine dei 10 campionamenti, il conteggio viene nuovamente iniziato da 0 e ricomincia il programma di controllo rafforzato; questa evenienza può verificarsi per due sole volte: se la sequenza di 10 controlli favorevoli non viene completata durante la terza serie di 10 analisi, il programma di rafforzamento dei controlli cessa all’interno di TRACES con risultato sfavorevole; viene inviato un messaggio di allerta a tutti i BIP che indica la necessità di procedere a tutti i controlli, inclusi gli analitici sulle partite della stessa tipologia in importazione e segnala l’ottenimento di controlli rafforzati con esito sfavorevole; le partite della stessa tipologia ed origine dovranno essere gestite con la procedura indicata dall’articolo 20 della Direttiva 97/8/CE, in attesa dell’adozione delle misure conseguenti da parte della Commissione.
Analogia informazione viene inviata alla Commissione per l’adozione delle misure del caso nei confronti dello stabilimento o del Paese Terzo.

14. I 3 risultati sfavorevoli per lo stesso pericolo o per 3 diversi rischi identificati sullo stesso tipo di partita, possono essere ottenuti tutti all'interno una stessa sequenza di 10 campionamenti o con un solo risultato sfavorevole in ciascuna delle tre sequenze possibili.
15. Il programma di controlli rafforzati viene rivisto a cadenza mensile dalla Commissione.

I risultati dei controlli analitici devono essere inseriti dal PIF in TRACES tempestivamente, senza attendere gli esiti di eventuali analisi di revisione o provvedimenti giudiziari riferiti alla partita in esame.



Nel caso in cui siano riscontrati valori di contaminanti (es. metalli pesanti in prodotti della pesca) al di sopra dei limiti fissati dalla legislazione EU, ma inferiori ai limiti fissati dal CODEX, la Commissione ha fatto presente che le suddette partite, invece che essere inviate alla distruzione (articolo 19 (2) del Reg 882/2004), potranno essere rispedite.

RAFFORZAMENTO DEI CONTROLLI (ARTICOLO 24 DIR 97/78/CE)

CONSULTAZIONE DELLE PARTITE SOTTOPOSTE A CONTROLLO RAFFORZATO

Il rafforzamento dei controlli viene completamente gestito da TRACES.

Per verificare quali siano le misure di controllo rafforzato in vigore, la via più semplice è interrogare il sistema dalla pagina iniziale di TRACES, utilizzando il menù sulla sinistra della pagina iniziale



Se non vengono introdotti filtri di ricerca (quali per esempio il Paese Terzo d'origine), cliccando su "cerca compare l'elenco completo dei controlli rafforzati.

I controlli rafforzati, nella colonna "STATO", possono essere indicati con 6 distinte tipologie:

1) NEW : è una voce che verrà al più presto eliminata perché genera confusione: indica un controllo rafforzato che non è ancora validato dalla Commissione e che quindi non deve essere applicato

2) ATTIVO: è un controllo in vigore

3) CONCLUSO: un controllo rafforzato che è chiuso a seguito dell'ottenimento dei 10 controlli successivi favorevoli

4) CANCELLATO: è una voce che verrà al più presto eliminata perché genera confusione: indica un controllo che, proposto da uno SM, non è stato validato dalla Commissione

5) STOPPED: indica un controllo rafforzato che è stato attivato dalla Commissione ma che attualmente non è più in vigore perché la Commissione stessa l'ha eliminato a seguito di ulteriori informazioni.

6) CONTROLLI IMPOSTI: quando vengono ottenuti 3 risultati sfavorevoli all'interno della procedura di rafforzamento dei controlli, viene avviata una procedura che richiede l'adozione di misure ulteriori (chiusura dello stabilimento, misure di salvaguardia...). Anche se tecnicamente siamo al di fuori della procedura di controllo rafforzato, è necessario che i controlli su tali partite siano sistematici (inclusi quelli di laboratorio) sino all'adozione delle ulteriori misure necessarie da parte della Commissione.

n.b. Le informazioni relative agli stabilimenti sottoposti a controllo rafforzato **non sono pubbliche**.

PROCEDURA DI RAFFORZAMENTO DEI CONTROLLI

Il messaggio di necessità di controllo rafforzato viene automaticamente inviato da TRACES quando il PIF apre la partita: se è stato effettuato un controllo documentale, il DVCE verrà automaticamente salvato "in progress"; se non viene effettuato il controllo documentale, il DVCE verrà chiuso ed alla sua riapertura TRACES ricalcherà il numero di campioni e lo status del programma di controlli rafforzati. E' necessario salvare in progress la partita per evitare che TRACES debba ricalcolare le partite sottoposte al rafforzamento dei controlli.

Nei casi in cui, invece, la prenotifica della partita è effettuata molto tempo prima rispetto all'arrivo effettivo della merce (es. 2 mesi prima) il PIF non deve modificare lo status della prenotifica in TRACES fino all'arrivo della partita.

1) Esecuzione del controllo documentale e salvataggio del DVCE " in corso".

2) Esecuzione del controllo d'identità completo, del controllo fisico e dei controlli analitici pertinenti, correlati ai risultati sfavorevoli che hanno dato origine all'attivazione del rafforzamento dei controlli. Qualora la procedura sia stata attivata a seguito di ripetuti errori o imprecisioni di carattere amministrativo, i controlli saranno finalizzati all'esclusione di altri possibili rischi: non potranno essere applicati il solo controllo dei sigilli né la riduzione di frequenza di controllo materiale.

- 3) Se del caso, verifica tramite il link fornito del DVCE dal quale ha preso origine il provvedimento di rafforzamento dei controlli. Il messaggio inviato dal sistema includerà inoltre le informazioni relative allo status del programma nell'UE (quante partite sono state analizzate, quali risultati sono disponibili...).
- 4) Nel caso di controllo analitico, compilazione della maggior parte dei campi disponibili nella sezione dedicata del Sistema TRACES indicando in particolare la data di esecuzione del prelievo e prestare particolare attenzione alla procedura di prelievo.
- 5) Trattenimento della partita presso il PIF sotto la responsabilità del Veterinario Ufficiale, apponendo sulla partita le indicazioni pertinenti e utilizzando le precauzioni necessarie (chiusura della cella di stoccaggio, piombatura dei colli...).
- 6) Tutte le spese per l'esecuzione del controllo, comprese quelle relative al trasporto del campione, devono essere poste a carico dell'interessato al carico.
- 7) All'ottenimento dei risultati inserimento molto accurato dei dati nel sistema e completamento del provvedimento.

Nei casi di campionamento a seguito di controlli rafforzati, è opportuno effettuare sulla partita esclusivamente gli esami di laboratorio riguardanti il controllo stesso, al fine di evitare difficoltà procedurali qualora alcuni esami disposti, ad esempio in base al piano di monitoraggio nazionale, dovessero risultare sfavorevoli.

PROCEDURA DI CONTROLLO SU PARTITE OGGETTO DI NOTIFICA IN CASO DI SOSPETTO (ARTICOLO 20 DIR 97/78/CE)

Qualora sulla base di riscontri derivanti dalla visita sanitaria o a seguito della verifica di notifiche che non hanno dato origine alla procedura di rafforzamento dei controlli in TRACES e che, a parere del veterinario responsabile, potrebbero indicare **rischi** in relazione alla partita in importazione, è possibile intervenire con un controllo analitico effettuato sulla base dell'articolo 20 della Direttiva 97/78/CE, indicando il controllo su sospetto nel campo 29 del DVCE.

La stessa modalità operativa deve essere utilizzata qualora il mancato rafforzamento dei controlli sia esclusivamente legato ad un **ritardo nella procedura di attivazione del rafforzamento dei controlli in TRACES**.

Quando viene indicata questa opzione, la partita deve essere trattenuta presso il PIF sino all'ottenimento dei risultati analitici.

Applicando il combinato disposto dell'articolo 18 e dell'articolo 22 del Regolamento (CE) N. 882/2004, i costi derivanti dalle attività effettuate dalle autorità di controllo in caso di sospetta non conformità, sono a carico dell'operatore o suo rappresentante.


COMUNICAZIONE DEI RISULTATI

In caso di controlli analitici effettuati sulla base dell'articolo 20 della Direttiva 97/78/CE è necessario informare gli **altri PIF italiani** e l'**Ufficio di coordinamento centrale** qualora vengano riscontrate sostanze proibite (CAF, metaboliti dei nitro furani...) in quantità inferiori ai LMRR fissati dalla decisione 2002/657/CE, in considerazione del fatto che "qualora dai risultati dei test analitici effettuati sui prodotti della medesima origine emerga una configurazione ricorrente rivelatrice di un problema potenziale legato a una o più sostanze proibite o non autorizzate, compresa ad esempio la registrazione di quattro o più risultati confermati inferiori ai parametri di

riferimento per l'avvio di un'azione, relativa alla stessa sostanza, nelle importazioni aventi un'origine particolare, entro un periodo di sei mesi, l'autorità competente ne informa la Commissione e gli altri Stati membri nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale. La Commissione porta la questione dinnanzi all'autorità competente del paese o dei paesi di origine e presenta proposte adeguate (da Decisione 2005/34/CE)

INTERFACCIA RASFF TRACES

TRACES: RASFF – Workflow



CRITERI PER L'ADOZIONE DEI CONTROLLI RAFFORZATI

Poiché è il PIF che ottiene il riscontro sfavorevole a dover proporre in prima istanza l'adozione del controllo rafforzato, si riassumono di seguito alcuni criteri da utilizzare per valutare la necessità di procedere all'attivazione della procedura di rafforzamento dei controlli.

Qualora i controlli veterinari in un PIF diano un risultato sfavorevole, la **decisione di non ammissione** riportata sul DVCE in TRACES attiverà il modulo RASFF in TRACES qualora si indichino:

- Problemi di igiene
- Contaminazione chimica
- Contaminazione microbiologica
- Altri: creare notifica RASFF

E' quindi importante decidere, al momento dell'adozione del provvedimento quale opzione utilizzare.

La notifica verrà automaticamente inviata da TRACES al punto di contatto nazionale che avrà la possibilità di modificare le informazioni presenti nel modulo RASFF e validare o rifiutare l'attivazione dei controlli rafforzati nell'Unione, valutando anche la presenza di infrazioni ripetute.

Infrazioni gravi

Si riportano di seguito esempi (non esaustivi) di infrazioni gravi della norma comunitaria:

- Non conformità microbiologiche basate sulla legislazione dell'Unione;
- Livelli eccessivi di istamina in certi pesci;
- Livelli eccessivi di contaminanti quali i metalli pesanti
- Superamento degli MRL
- Qualsiasi superamento di MRL o MRPL per sostanze che abbiano un MRPL pubblicato indicato come valore di riferimento per l'intervento (RPA)
- Qualsiasi infrazione nei confronti delle regole d'importazione che comporti un rischio di sanità pubblica o sanità animale che richieda una notifica RASFF. Mentre i rischi di sanità animale sono oggetto di notifica per i mangimi, questa fattispecie non si applica per gli alimenti. In tali casi la Commissione adotterà misure di salvaguardia o emergenza che saranno direttamente incluse in TRACES e daranno origine ai controlli necessari.
- In accordo con l'articolo 50 del Reg. (CE) N. 178/2002, sono oggetto di notifica RASFF le **non ammissioni di partite in importazione** che presentino un rischio diretto o indiretto, anche se non presentano un rischio grave.

I casi di **frode** (dichiarazioni falsificate o certificati falsi) devono essere riportati in RASFF per informare le autorità competenti negli altri paesi anche se un rischio non può essere dimostrato : La natura stessa della frode indica che il prodotto potrebbe non aver subito i controlli adeguati.

Infrazioni ripetute

Possono includere, ad esempio:

- Risultati sfavorevoli ripetuti su campioni casuali eseguiti da partite originarie dello stesso paese, della stessa regione o dello stesso stabilimento;
- 3 o più notifiche inerenti lo stesso operatore in tre mesi;
- 6 o più notifiche dello stesso rischio in 6 mesi per lo stesso paese d'origine;
- Prodotti a base di carne o lattiero caseari certificati ripetutamente con l'errato trattamento termico;
- Ripetuti errori amministrativi di certificazione o ripetuti errori di etichettatura riguardanti codice ISO del paese o numero di approvazione dello stabilimento. I PIF sono tenuti a mantenere traccia di tali errori per giustificare la loro decisione di porre in atto controlli rafforzati.
- Ripetuti errori che rendano necessaria la redazione di un certificato di sostituzione; anche in tale caso è opportuno che i PIF tengano traccia di tali errori per giustificare la loro decisione di porre in atto controlli rafforzati.

Alert and Information Notifications

Qualora, nell'ambito di un piano di monitoraggio sulle partite in importazione, vengano ottenuti risultati sfavorevoli su **partite messe in circolazione prima dell'ottenimento dei risultati analitici**, il PIF deve immediatamente inserire i risultati del test in TRACES: verrà automaticamente attivato il modulo RASFF e lo status del DVCE in TRACES verrà modificato da "valido" a "richiamato".

Il PIF deve scegliere l'opzione "market notification" per inviare le informazioni, non quello di Border Rejection.

Anche in questo caso la notifica verrà inviata al punto di contatto nazionale e l'iter proseguirà come precedentemente descritto.

GESTIONE DELLE NOTIFICHE RASFF RELATIVE A MANGIMI NON DI O.A.

Qualora non sia possibile risalire all'origine della partita di mangimi non di origine animale oggetto di notifica di non conformità RASFF, qualora cioè non siano identificati ad es. lo stabilimento/i di provenienza, la regione geografica (di particolare importanza, ad esempio, nel caso di contaminazioni da aflatoxine o pesticidi), il porto d'imbarco, le successive 4 partite provenienti dal Paese terzo interessato dall'allerta devono essere sottoposte a controllo analitico conoscitivo.

Tali controlli saranno effettuati senza blocco della partita, assicurandosi, in ogni caso, di garantirne la completa tracciabilità per poter procedere al suo richiamo in caso di non conformità.

In relazione, infine, alla validità del limite temporale di 6 mesi previsto su base nazionale, si informa che, per le allerta dei mangimi non di origine animale, è da ritenersi ancora valido.